

Mariano Croce, Andrea Salvatore, *L'indecisionista. Carl Schmitt oltre l'eccezione*, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 173, € 16.00, ISBN 9788822905260

Matteo Caparrini, Università degli Studi di Padova

L'indecisionista (2020) di Mariano Croce e Andrea Salvatore esibisce al dibattito filosofico italiano una tesi di ermeneutica schmittiana che già da qualche anno sta facendo parlare di sé (Croce-Salvatore 2013) e vuole essere qualcosa di più di un contributo a un settore specialistico determinato. Del resto, in Italia, l'interpretazione del pensiero di Carl Schmitt è da tempo un indice degli orientamenti non solo accademici della filosofia politica. Non è un caso, infatti, se questo libro, per raggiungere la sua massima capacità, deve essere compreso all'interno di una discussione più ampia, che coinvolge la teoria del diritto, la filosofia politica e non solo, sull'istituzione e il suo significato (Croce 2020, Salvatore 2020). Non si tratta mai, quindi, del rinvenimento di manoscritti sepolti che gettino luce su aspetti nascosti dell'opera del *Kronjurist* o del ripescaggio di testi, giovanili o tardi, ignorati fin qui per la loro immaturità o il loro revisionismo. A essere in gioco, semmai, è una riattivazione della rilevanza di un autore che, come pochi altri, è sembrato fornire uno scorcio privilegiato sull'attività politica e sul presente della prassi giuridica e giudiziale. Se allora si presta attenzione al lessico schmittiano della concretezza in campo decisionale (Lijoi 2017, Salvatore 2018), non è perché, per inserirsi in un dibattito certo non esiguamente frequentato, o che quantomeno vede la presenza di più di un "classico" dalla monumentalità indisputabile, bisogna pur cercare un imbastardimento delle prospettive e una loro sintesi originale; piuttosto, invece, la concretezza serve uno scopo preciso, che possiamo riassumere nella perorazione della seguente tesi: la decisione lascia molto più spazio all'indecisione di quanto l'inderogabilità sovrana non ci avesse fatto pensare.

Come Schmitt già scriveva in *Teologia politica* (1922), la decisione "è propria, in senso ampio, di ogni percezione giuridica" (Schmitt 1972, p.55). È il fenomeno della *auctoritatis interpositio*, che ha un significato giuridico non riconducibile alla finzione e non limitabile al momento dell'eccezione. O meglio, se di eccezione si tratta, essa non è solo quella che decide del sovrano e che dal sovrano è decisa. Se Croce e

Salvatore sganciano Schmitt dal pensiero dello stato di eccezione, per consegnarlo nelle braccia di quello dell'ordinamento concreto e della formazione (*konkrete Ordnungs - und Gestaltungsdenken*), lo fanno perché, parafrasiamo, il loro interesse va a quello Schmitt che si posiziona oltre la "topologia moderna" di diritto pubblico e privato, politica e società, giuridico ed economico, persona sovrana e individuale (Spanò 2020). Lo spirito schmittiano diventa quello secondo cui, "in ogni percezione giuridica", si trova il carattere dell'irregolarità, contro il kelseniano "funzionalismo della mera regolarità" (Schmitt 1972, p.257). Se la "topologia moderna" si dispone a legalizzare una condizione di dipendenza diffusa, lo Schmitt "istituzionalista" mette in chiaro che il lavoro istituzionale attinge a una concretezza che taglia in modo trasversale la dicotomia di pubblico e privato, lasciando spazio alla formazione delle prassi e agli ordinamenti concreti. *L'indecisionista* si colloca così nel dibattito attuale sull'istituzione (pp.125-142), nel quale Schmitt viene lanciato per sostenere una volta ancora che, alla teoria del diritto, il pluralismo dei riferimenti istituzionali fa problema (p.109) e che vale oggi la pena di guardare a quelle soluzioni che, all'inizio del Novecento, i giuristi di stampo istituzionalistico hanno cercato di percorrere, al di là dell'altalena di Stato e individuo. *L'indecisionista* segue negli anni, in modo serrato ed esplicito, lo svolgimento dell'opera di Schmitt, frequentando quei luoghi dove la decisione lascia spazio all'indecisione. Si tratta di qualificare i momenti di indecisione rispetto alla domanda intorno all'origine del giuridico, che il giurista di Plettenberg, a ragione, vede disattivata dalle teorie pure del diritto. Per rispondere, Schmitt si rivolge dapprima alla prassi giudiziale, come ricostruiscono Croce e Salvatore guardando ai primi scritti sulla colpevolezza e sui criteri invalsi nella decisione del giudice. Lì è chiaro che l'approdo al lessico decisionistico proviene almeno da una ricognizione attenta dei modi della attuazione del diritto (*Rechtsverwirklichung*), che non può non introdurre ai "misteri" della sua scaturigine (*ex facto oritur jus* è del resto un brocardo a misura di giudice). Croce e Salvatore collegano la prima *Teologia politica* e *Il concetto di 'politico'* (1928), i saggi ai quali più si è dedicata la lettura eccezionalistica del pensiero schmittiano, all'insoddisfazione di pensare il diritto chiuso in sé stesso. Questa insoddisfazione, gli autori non lo negano, produce una cesura corrispondente al

canonico “periodo decisionistico”. Ma anziché trattare alcune opere dello stesso periodo, come quella sul cattolicesimo romano o quella sullo Stato pluralistico, come uno scostamento da una linea di interesse orientata allo stato di eccezione e alla decisione sovrana, Croce e Salvatore individuano uno sviluppo della domanda sull’origine del giuridico che permette di evidenziare che il sovrano del 1922, più che dissipare i dubbi sul rapporto tra politico e giuridico, costituisce una formulazione anti-normativistica del problema che continuerà ad assillare Schmitt. Come rendere conto della continuità istituzionale di certe istituzioni e non altre? Quale politico presuppone il giuridico? Citando, in modo significativo, Ernst-Wolfgang Böckenförde (p.96), Croce e Salvatore indicano che, nel 1928, avviene una netta separazione tra decisione ed eccezione, in virtù della quale dell’ordine non si decide nell’*Ausnahmezustand*, ma all’interno del gradiente politico sempre radicalizzabile che caratterizza tutto il giuridico. È qui che la funzione dello Stato si fa chiara: lo Stato scongiura lo stato di eccezione, impedendo la radicalizzazione del politico e le dichiarazioni definitive di amicizia e inimicizia. “La condizione estrema, ne *Il concetto di ‘politico’*, è una condizione affatto rara, da cui lo Stato si deve preservare. Esso deve difendere la propria superiorità rispetto a tutti gli altri gruppi e tutte le altre associazioni già nell’ordinarietà della vita quotidiana, nella normalità dell’ordine vigente, per inibire il pericolo letale che ogni pluralismo serba in sé” (p.98). Lo Schmitt degli anni Trenta — e in modo scoperto dal 1934, quando aggiunge una famosa prefazione alla sua *Teologia politica* e pubblica il vessato saggio sui tre tipi di pensiero giuridico — si rivolge allora all’istituzionalismo di Maurice Hauriou e Santi Romano non per opportunismo, né per un improvviso stravolgimento del proprio pensiero, bensì per un non più velato sospetto che la storicità e praticità del giuridico, ovvero la sua natura politica, non può essere compresa senza un ricorso al lessico dell’istituzione. Un lessico francese e italiano con cui non poteva non avere problemi e che infatti mutua traducendo le istituzioni nei suoi “ordinamenti concreti” (*konkrete Ordnungen*). E qui Croce e Salvatore registrano lo scarto dell’istituzionalismo schmittiano rispetto a quelli francese e italiano, ai quali pure Schmitt attinge: questo scarto è dovuto in parte all’inveterata attitudine schmittiana al tradimento delle sue fonti, in parte a una certa incongruenza tra la sua ontologia

istituzionale, che non vuole fare a meno dello Stato (ci riferiamo qui per semplicità alla *Gesamtordnung* che Croce e Salvatore discutono a p.136), e quella di Hauriou e Romano, che permettono, da questo punto di vista, più spazio di manovra (anche se Romano avrebbe da dir diversamente in merito a Hauriou, e si potrebbe dire altrimenti di Romano). Il libro si conclude con una disamina dell'ospitalità dell'ultima produzione schmittiana — e in particolare del “nomos” — alla terminologia della concretezza ordinamentale. Non è l'unico luogo in cui gli autori hanno suggerito che, se l'istituzionalismo di Hauriou e Romano rimane muto davanti alla questione del perché certe istituzioni e non altre, l'ultimo Schmitt si sia adoperato, vincolando “geopoliticamente” i suoi ordinamenti concreti, per fornire un tentativo di risposta (Salvatore 2020).

Con tutta probabilità, sullo Schmitt “istituzionalista” non sarà mai detta l'ultima parola. Ma questa indecisione di second'ordine fa buon gioco al discorso di Croce e Salvatore, i quali non negano né ignorano le asprezze eccezionalistiche del più malfamato dei giuristi, bensì le incanalano in un discorso, quello dell'ordinamento concreto, che non può non trovare, nella pagina schmittiana, un riscontro quantomeno filologico. Sull'introduzione de *L'indecisionista* nel dibattito sull'istituzionalismo giuridico, il libro è importante. Esso, infatti, pur parlando alle istituzioni in una lingua che esse possono comprendere, non retrocede di fronte alla loro natura politica. Le presenta, più esplicitamente che altrove, nella esistenza dei loro conflitti, — avrebbe forse detto Schmitt, — e come gli spazi di articolazione concreta che esse sono. E potrebbe non volerci molto perché uno spazio in cui i gruppi si articolano non abbia a diventare anche lo spazio della loro agitazione, uno spazio in cui i vincoli topologici del moderno non li costringano a una posizione di retroguardia.

Bibliografia

Mariano Croce, *Cos'è l'istituzionalismo politico? Una visione processuale*, «Politica & Società», 9, 2/2020, pp. 209-230

Mariano Croce, Andrea Salvatore, *The Legal Theory of Carl Schmitt*, Routledge, Abingdon 2013

Federico Lijoi, *La decisione tra astratto e concreto. Appunti sul problema della Rechtsverwirklichung nel giovane Schmitt*, «La Cultura», 40, 1/2017, pp. 75-95

- Andrea Salvatore, *Normalità e prassi giudiziale. Per una rilettura delle opere giovanili di Carl Schmitt (1910-1914)*, «Politica & Società», 7, 1/2018, pp. 131-152
- , *Elementi per un istituzionalismo politico*, «Politica & Società», 9, 2/2020, pp. 187-208
- , *Carl Schmitt*, DeriveApprodi, Roma 2020
- Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972
- Michele Spanò, *Le istituzioni dei privati. Autonomia, rapporti, cooperazione*, «Politica & Società», 9, 2/2020, pp. 165-186